

Bellinzona
20 dicembre 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 20 marzo 2018 da

A.;

contro

la decisione 12 febbraio 2018 della Divisione dell'economia, 6500 Bellinzona;

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 2 maggio 2018 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, e 14 maggio 2018 della Divisione dell'economia, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO

A.

Il 29 maggio 2017 e l'11 dicembre 2017, A., nel contesto della procedura riguardante il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino, ha presentato alla Divisione dell'economia una domanda di accesso a dei documenti, segnatamente:

- la lista dei datori di lavoro che sono stati conteggiati;
- la lista dei negozi che a loro volta sono stati conteggiati;
- la lista dei lavoratori e
- tutti i dati che sono stati inoltrati al Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ritenuti determinanti per l'adempimento delle condizioni necessarie al conferimento dell'obbligatorietà al CCL in questione e di conseguenza, per l'entrata in vigore della legge sugli orari di apertura dei negozi.

B.

La Divisione dell'economia, con scritto 20 dicembre 2017, ha negato l'accesso ai documenti richiesti, precisando che *"trattandosi infatti di documenti relativi a un procedimento in corso, la legge sulla trasparenza e l'informazione non è applicabile (art. 3 cpv. 1 LIT)"*.

C.

Il 5 gennaio 2018 il qui ricorrente ha chiesto l'avvio della procedura di mediazione ex art. 18 LIT dianzi la Commissione di mediazione indipendente LIT. Nel corso dell'udienza, tenutasi il 6 febbraio 2018, è stato constatato l'insuccesso della mediazione per mancato accordo tra le parti.

Il 9 febbraio 2018 A. ha quindi chiesto alla Divisione dell'economia l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.

D.

Con decisione 19 febbraio 2018 la Divisione dell'economia ha negato l'accesso alla documentazione richiesta. L'autorità ha sostanzialmente ribadito che la domanda verte su dei documenti inerenti un procedimento in corso e che pertanto, visto il suo art.

3 cpv. 1, la Legge sulla trasparenza e l'informazione non è applicabile.

E.

Avverso la predetta pronunzia si aggrava A. con il gravame citato in ingresso postulandone l'annullamento.

L'insorgente rileva come esso non sia parte al procedimento in corso sul conferimento dell'obbligatorietà generale del CCL e che probabilmente non gli sarà riconosciuta la qualità di "addetto ai lavori", motivo per cui non potrà mai avere accesso ai documenti ufficiali secondo la procedura prevista dalla specifica legislazione.

F.

Con scritto 2 maggio 2018 la Commissione di mediazione indipendente LIT, non formula osservazioni al gravame.

Con risposta 14 maggio 2018 la Divisione dell'economia, riconfermandosi nelle tesi in fatto ed in diritto della decisione impugnata, rileva come le considerazioni del ricorrente in merito alla sua qualità di parte nel procedimento attualmente in corso non sono suffragate da alcun fondamento giuridico e appaiano dunque infondate.

G.

Delle ulteriori allegazioni delle parti, si dirà, nella misura del necessario all'evasione del ricorso, nei considerandi qui appresso.

Ritenuto,

IN DIRITTO

1.

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere di A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2.

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina

l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.

La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

3.

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LIT *l'accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali.*

I procedimenti in corso (civili, penali, arbitrali o amministrativi) non sono soggetti alla LIT, l'accesso agli atti rimane quindi regolato dalle singole leggi di procedura. Per procedimenti in corso s'intendono quelli non ancora conclusi con decisione cresciuta in giudicato e divenuta definitiva. Diversamente dalla soluzione adottata nella legge federale (Cfr. messaggio Consiglio Federale, FF 2003, pag. 1807), sono pure escluse dall'applicazione della LIT le procedure sfocianti in una decisione, le procedure di mediazione, di conclusione di contratti o che portano all'adozione di un atto materiale, nonché procedure d'elaborazione e d'autorizzazione di atti di pianificazione. I procedimenti che sono conclusi diventano di principio soggetti alla LIT. Siccome gli atti procedurali assunti dalle autorità nell'ambito della loro funzione giurisdizionale sono sempre sottratti alla legge (art. 2 cpv. 1 lett. c LIT) e ritenuta la riserva in favore della legislazione speciale di cui all'art. 3 cpv. 3 LIT, lo spazio per l'esercizio di un diritto d'accesso in base a questa legge rimane comunque limitato (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 388).

4.

Nella fattispecie concreta appare quantomeno evidente che sia in corso un procedimento volto al conferimento dell'obbligatorietà generale del CCL per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino e che pertanto i documenti oggetto della domanda siano esclusi in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LIT.

Tale evenienza peraltro è ammessa dallo stesso ricorrente, il quale però ritiene che l'accesso alla documentazione richiesta debba essere concessa visto e considerato come non sia scontato che al medesimo possa essergli riconosciuta la qualità di parte al procedimento.

A torto.

Infatti, la scrivente Commissione ritiene che nel contesto della procedura di conferimento dell'obbligatorietà generale del CCL per il commercio al dettaglio, e meglio al momento della pubblicazione della domanda sul Foglio ufficiale, il ricorrente potrà avere accesso alla documentazione utile per poter inoltrare un'eventuale opposizione, qualora le normative procedurali applicabili gli riconoscessero la legittimazione ad interporre un tale atto.

In ogni caso, nell'ambito dei procedimenti in corso, l'accesso agli atti è garantito dalle rispettive norme processuali ed in modo più generale dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., che assicura alle parti il diritto di consultare l'incarto prima che una decisione sia presa e che costituisce la premessa necessaria del diritto di essere sentito quale *prius* che ne condiziona l'esercizio (DTF 129 I 88/89 consid. 4.1, 126 I 10 consid. 2a e 2b). E questo diritto di esaminare gli atti può peraltro essere riconosciuto anche a terzi, che acquisiscono la qualità di parte nel procedimento quando si trovano in un rapporto stretto e speciale con l'oggetto della contestazione ed hanno pertanto un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione che l'autorità è chiamata ad emanare (DTF 127 II 329, 124 II 504 consid. 3b)

Ne consegue che i terzi che non hanno o non hanno acquisito qualità di parte in una procedura di prima istanza ancora in corso non possono prevalersi della legge sulla trasparenza per accedere a documenti ufficiali che la riguardano: l'esame degli atti in questo stadio potrebbe infatti pregiudicare non solo gli interessi processuali delle parti, ma compromettere anche il

processo decisionale in corso (art. 10 cpv. 1 lett. a). Per converso, LIT assume una rilevanza specifica per tutte quelle persone che non hanno avuto qualità di parte e che intendono consultare gli atti di un procedimento ormai concluso.

5.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm) e non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm).

Per i quali motivi,

richiamati gli articoli sopraccitati,

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **respinto**.

Di conseguenza la decisione 12 febbraio 2018 della Divisione dell'economia, Bellinzona, è confermata.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.

4. Intimazione:

- ;

- alla Divisione dell'economia, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona.

5. Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo